

TI_GERICHTE 11.2003.121 vom 3. Mai 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-05-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.121

FR: TI_GERICHTE 11.2003.121 du 3 mai 2004

IT: TI_GERICHTE 11.2003.121 del 3 maggio 2004

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

Per quanto riguarda il contributo alimentare, il Pretore non ha inserito nel fabbisogno dell'istante il contributo in favore del figlio A_____, né ha riconosciuto la retta dell'Istituto _____ frequentato da quest'ultimo, potendo la madre – a suo avviso – chiedere un aiuto finanziario al padre naturale. L'appellante censura tale conclusione, sostenendo che nel suo fabbisogno minimo va inserito quello del figlio, il quale viveva nell'economia domestica comune. Chiede pertanto di includere nel proprio fabbisogno minimo fr. 479.– mensili, corrispondenti all'importo di fr. 1920.– previsto dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo per un ragazzo dell'età di A_____, dedotti fr. 600.– (versati dal padre), fr. 200.– (“altri costi”, secondo le note raccomandazioni), fr. 300.– (partecipazione alla cure e all'educazione, prestate parzialmente in natura) e fr. 340.– (costo dell'alloggio, già compreso nel fabbisogno della madre). L'appellante chiede inoltre di riconoscere la retta dell'Istituto _____ (fr. 760.– mensili), che il figlio deve frequentare per esigenze personali e educative.

E. 5

I coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Tale norma concreta il dovere generale di assistenza sgorgante dall'art. 159 cpv. 3 CC e sussiste nella misura in cui, a causa del matrimonio, il genitore biologico – nella fattispecie l'appellante – non possa dedicarsi al mantenimento del figlio come potrebbe fare, invece, se non fosse sposato (DTF 127 III 68; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2^a edizione, n. 4 e 6 ad art. 278 CC; Rep. 1994 pag. 302). Nel caso in cui il figlio sia della moglie, in particolare, il patrigno adempie il suo dovere di assistenza verso la moglie esonerando la medesima – nella misura del necessario – dalla cura dell'economia domestica, in modo ch'essa possa procurarsi il necessario per il sostentamento del figlio, oppure versando alla moglie il guadagno che essa conseguirebbe se fosse adeguatamente sgravata dalle mansioni di casa (Hegnauer , Grundriss des Kindesrechts, 5^a edizione, n. 20.14, pag. 145).

E. 6

Nel caso specifico il convenuto ha sempre assolto il proprio dovere di assistenza verso la moglie, come patrigno, lasciando che durante la vita in comune la consorte devolvesse parte del proprio guadagno al mantenimento del figlio. Certo, essa sussidiava A_____ anche grazie anche al contributo alimentare ricevuto dal padre naturale (interrogatorio

formale del 9 gennaio 2003, risposta n. 7), il quale contribuisce al mantenimento del figlio con fr. 600.– mensili (v. anche doc. F, pag. 2 n. 2.1 della convenzione omologata). Il convenuto provvedeva però a coprire l'ammacco (DTF 120 II 288 consid. 2b; Hegnauer, op. cit. n. 20.10 pag. 124). Non v'è motivo, tanto meno in costanza di matrimonio, perché tale stato di cose debba essere modificato (Hasenböhler in: Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 163 CC).

E. 7

Per quel che riguarda il fabbisogno in denaro di A_____, l'edizione 2003 delle note raccomandazioni (in: www:ajb.zh.ch) prevede per un ragazzo dai 13 ai 18 anni un fabbisogno medio in denaro di fr. 1980.– mensili. Dedotto quanto l'appellante stessa propone di detrarre (costo effettivo dell'alloggio di fr. 340.– già compreso nel fabbisogno di lei, “altri costi” ridotti di fr. 200.–, posta per cura e educazione ricondotta a fr. 300.–) e del contributo alimentare versato dal padre biologico (fr. 600.– mensili), l'importo di fr. 479.– mensili da lei rivendicato dall'interessata appare legittimo. Quanto alla retta dell'Istituto _____, essa rientra senz'altro nel fabbisogno del figlio (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 15 ad art. 285 CC). L'iscrizione a tale scuola è dovuta a problemi del ragazzo (interrogatorio formale del convenuto del 9 gennaio 2003, risposta n. 10) e non v'è motivo perché in costanza di matrimonio la situazione vada modificata. Il convenuto del resto, oltre a finanziare le attività sportive di A_____, ha sempre provveduto a pagare la retta dell'Istituto per cinque anni (interrogatorio formale del 9 gennaio 2003, risposta n. 7). È vero che incomberebbe prioritariamente al padre del ragazzo finanziare con un contributo idoneo tale spesa, ma questi ha già aumentato il suo contributo mensile di € 100.00 (interrogatorio formale del 9 gennaio 2003, risposta n. 10) e non pare in grado di contribuire maggiormente. Ciò posto, a ragione l'appellante chiede di inserire 760.– mensili (doc. D) nel suo fabbisogno minimo. In definitiva, il fabbisogno minimo di lei ammonta pertanto a fr. 4049.– mensili.

E. 8

Quanto alle necessità del marito, l'appellante chiede di ridurre il fabbisogno minimo di lui a fr. 2292.40 mensili. Sostiene che nella misura in cui convive con un'altra donna, egli non dev'essere ritenuto una persona sola per il calcolo del minimo esistenziale del diritto esecutivo, sicché nel suo fabbisogno vanno ammessi soltanto fr. 775.– mensili, corrispondenti alla metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo previsto per due persone che vivono in comunione domestica. La censura è priva di fondamento. Secondo giurisprudenza invalsa, analogamente a quanto avviene per le spese di alloggio, questa Camera riconosce a ogni coniuge il fabbisogno minimo che gli andrebbe riconosciuto se vivesse da sé solo, indipendentemente da un'eventuale coabitazione dalla quale non è tenuto a trarre vantaggi né svantaggi (da ultimo: sentenza inc. 11.1999.126 del

E. 13

agosto 2003, consid. 5a e 10a; v. anche Fam.Pra.1/2000 pag. 135). Al riguardo il giudizio del Pretore è assolutamente corretto. 9. Ciò posto, il quadro delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come segue: reddito del marito (non contestato) fr. 4415.— reddito della moglie (non contestato) fr. 3585.— fr. 8000.— mensili fabbisogno minimo del marito (invariato) fr. 2600.— fabbisogno minimo della moglie (sopra, consid. 5): – fabbisogno proprio fr. 2810.– – contributo al figlio A_____ fr. 1239.– fr. 4 049.— fabbisogno familiare

fr. 6 649.— mensili

eccedenza

fr. 1351.— mensili metà

eccedenza

fr. 675.50 mensili contributo per la moglie:

fr. 4049.– + fr. 675.50 ./ fr. 3585.– = fr. 1139.50 mensili. L'appello deve essere accolto entro questi limiti. 10. L'appellante chiede di far decorrere il contributo alimentare in suo favore dal 20 settembre 2002, data dell'istanza. Ora, i contributi pecuniari dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC possono essere chiesti “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza” (art. 173 cpv. 3 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 28 ad art. 176 CC). Prima di fissare contributi retroattivi, tuttavia, il giudice verifica che il coniuge debitore non abbia già adempiuto l'obbligo. In concreto il Pretore ha condannato il marito a versare il noto contributo dall'ottobre del 2002, tenendo conto del fatto che per il mese precedente egli aveva ancora assunto varie spese familiari. L'appellante non si confronta con tale argomentazione, di modo che su questo punto l'appello appare d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f. CPC con rinvio al cpv. 5). Del resto, come risulta dagli atti, con ordine di pagamento del 6 settembre 2002 il convenuto aveva pagato il leasing dell'automobile in uso alla moglie, la retta scolastica per A_____, due fatture telefoniche intestate alla moglie, il canone di locazione dell'appartamento coniugale e un premio assicurativo (doc. 1). In simili circostanze il giudizio del Pretore va esente da critiche. 11. Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare, ma non nella misura richiesta. Appare equo pertanto porre a suo carico un quinto dei costi del processo, mentre il resto va a carico del convenuto, che verserà all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Il pronunciato attuale impone inoltre una modifica del dispositivo sulle spese di primo grado che, viste le richieste di giudizio, si giustifica di porre per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto. Quanto alle ripetibili di primo grado, l'appellante rivendica bensì una congrua indennità, ma non quantifica la pretesa. Come la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, però, in caso di contestazioni pecuniarie essa non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). Ciò vale pure in materia di ripetibili, quand'anche il Pretore le compensi (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 309). Del tutto carente, su questo punto l'appello si rivela quindi improponibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con richiamo al cpv. 5). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 3. AO0 è tenuto a versare a AP0, anticipatamente entro il 5 di ogni mese dall'ottobre del 2002, l'importo di fr. 1139.50 mensili a titolo di contributo di mantenimento. 7. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, compensate le ripetibili. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– da anticipare dall'appellante, sono posti a per un quinto a carico dell'appellante medesima e per il resto a carico di AO0, che rifonderà all'appellante fr. 1200.– per ripetibili ridotte. III. Intimazione a: . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello II presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.